

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO (PPP) AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 183, COMMA 16, 164 E SS. E 187 DEL D. LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE DEL COMUNE DI BAREGGIO, CON LAVORI ACCESSORI DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ED INERENTI LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE.

CIG 8499503BC0

1. Oggetto dell’affidamento

1.1 La presente procedura di gara ha ad oggetto l’affidamento in concessione di servizi per la gestione del sistema cimiteriale. Al Concessionario sono affidati anche lavori accessori e relativi oneri di progettazione, se ed in quanto necessaria, inerenti la realizzazione di nuove sepolture e specifici interventi di adeguamento e di riqualificazione nonché di manutenzione straordinaria, quest’ultima nei limiti delle risorse risultante dagli atti posti a base di gara.

1.2 La predetta Concessione, pertanto, attiene alla gestione economico-funzionale dei servizi cimiteriali, presso il Cimitero di Bareggio, per tutta la durata della Concessione e secondo quanto meglio precisato nello schema di convenzione posto a base di gara, comprensiva della manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali.

1.3 I lavori accessori, fermo restando che sono precisamente descritti negli atti a base di gara, consistono in:

- (i)** realizzazione di nuove sepolture avuto particolare riguardo a loculi colombari, tombe ipogee ed ossari/cinerari;
- (ii)** realizzazione di interventi di adeguamento normativo e riqualificazione, avuto particolare riguardo alla realizzazione del giardino delle rimembranze e del cinerario comune nonché all’installazione di un impianto di videosorveglianza;
- (iii)** realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture esistenti, secondo quanto meglio specificato negli elaborati progettuali, secondo quanto e nei limiti specificati negli atti a base di gara.

Qualora alcuni degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nella proposta approvata e posta a base di gara fossero già stati o venissero, nelle more della gara, affidati a terzi in via di urgenza, il Concedente ed il Concessionario procederanno alle dovute compensazioni funzionali ad escludere qualsivoglia variazione dell’equilibrio economico-finanziario di cui alla medesima proposta. Si stabilisce sin d’ora che, a tal fine, il Concessionario potrà essere tenuto ad eseguire interventi manutentivi per lo stesso importo rispetto a quello degli interventi affidati a terzi nelle more dell’aggiudicazione della concessione, ciò sulla base delle indicazioni degli Uffici tecnici comunali e ferma restando la relativa computazione sulla base del medesimo prezzario di riferimento già indicato nella proposta.

1.4 Tenuto conto che nell'oggetto del contratto ricadono anche attività di progettazione, di seguito vengono individuati i dati relativi alle prestazioni, stabiliti in conformità al D.M. 17 giugno 2016:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità	Costo Categorie
	Codice	Descrizione		
Edilizia. Destinazione "Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto"	E11	Edilizia. Destinazione "Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto"	0,95	€ 600.619,96
Strutture Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni	S01	Strutture Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni	0,70	€ 138238,04
			TOTALE	€ 738.858,00
<p><i>Si precisa che:</i></p> <p>- ai sensi delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Capitolo V. "Classi, categorie e tariffe professionali" - Ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.</p> <p>- ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.</p>				

1.5 Tenuto conto che nell'oggetto del contratto ricadono anche attività di esecuzione di lavori accessori alla concessione, si riportano di seguito le tipologie degli interventi e le categorie e classifiche, predisposte sulla scorta dell'attività di progettazione sin qui a disposizione dei Comuni alla luce del progetto di fattibilità tecnico-economica che compone la proposta posta a base di gara:

<i>Categoria</i>	<i>Importo</i>	<i>Incidenza sul totale (%)</i>	<i>Classifica</i>	<i>Tipologia</i>
OG1	€ 600.619,96	81,29031%	III	Categoria prevalente OG1 – edifici civili ed industriali
OS13	€ 138.238,04	18,70969%	I	Scorporabile OS13 – strutture prefabbricate in cemento armato
TOTALE	€ 738.858,00	100,00%		

Rispetto all'importo anzidetto, si segnala che gli oneri della sicurezza da interferenze sono stimati in Euro 19.075,60.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016, si segnala a soli fini informativi che il costo della manodopera è stimato in Euro 227.877,00.

In forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e lett. oo-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 smi., nonché dal D.M. 10 novembre 2016, n. 248 si segnala quanto segue, rispetto ai lavori accessori:

- (i) la categoria prevalente è la OG1 classifica III;
- (ii) la categoria scorporabile è OS13 classifica I.

1.6 Si segnala che la presente procedura viene attivata sulla scorta della proposta avanzata dal raggruppamento costituendo composto da Futura Cooperativa Sociale, Il Ponte Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. ed A.F.I.B. s.r.l. al Comune di Bareggio, ai sensi dell'art. 183, commi 15 e 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e dichiarata fattibile e di pubblico interesse dal Comune con Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 08/07/2020. Tale proposta e i relativi allegati sono posti a base di gara e sono liberamente consultabili dagli operatori economici interessati ai recapiti indicati nel prosieguo.

2. Amministrazione aggiudicatrice

2.1 L'amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Bareggio.

Sito internet: www.comune.bareggio.mi.it

Contatto tel.: 02.905281

Indirizzo: Piazza Cavour s.n.c. - 20008 Bareggio (MI)

e-mail: patrimonio@comune.bareggio.mi.it

PEC: comune.bareggio@pec.regione.lombardia.it

RUP del Comune: Arch. Elettra Bresadola

3. Valore stimato dell'affidamento, valore a base d'asta, clausola sociale

3.1 Ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore complessivo della concessione è stimato in Euro **3.179.803,45 oltre IVA, di cui Euro 63.596,07** per oneri della sicurezza da interferenze.

3.2 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016, si segnala a soli fini informativi che il costo della manodopera in Euro 1.647.877,00.

Tali dati sono stati determinati sulla scorta delle disposizioni di legge e in applicazione del CCNL INDUSTRIA EDILIZIA E CCNL COOPERATIVE SOCIALI.

L'esplicitazione del costo della manodopera è solo ed esclusivamente una indicazione. Inoltre, si puntualizza altresì che gli operatori economici possono applicare il CCNL che ritengono adeguato alla propria organizzazione di impresa, purché, ovviamente, detto CCNL sia stato stipulato da organizzazioni maggiormente rappresentative e che l'oggetto del CCNL copra integralmente le prestazioni oggetto del presente affidamento.

3.3 A base d'asta viene indicato il seguente valore: Euro 637.500,00 oltre IVA di Legge contribuzione gestionale (pari ad € 42.500,00 /anno oltre Iva di Legge) a carico dell'Amministrazione Comunale.

3.4 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'Art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Sul punto, alla luce di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 13/2019, i concorrenti dovranno presentare, unitamente all'offerta, un piano di assorbimento (che tenga conto delle attività oggetto di affidamento e l'organizzazione del concorrente), funzionale ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa (come parametro di riferimento si consideri la media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento) e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Ai fini della strutturazione del piano di riassorbimento, si riportano nell'**Allegato 3**, i dati relativi al personale del gestore uscente (numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente).

Si precisa che il piano di assorbimento non rientra tra gli elementi di valutazione delle offerte, come precisato da ANAC nella relazione illustrativa alle Linee Guida n. 13.

Resta inteso che qualora l'operatore economico concorrente applicasse un CCNL di settore di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2015 che preveda già una clausola sociale, nel piano di assorbimento dovrà essere data evidenza di tale circostanza e delle modalità concrete attraverso le quali detta clausola verrà applicata rispetto all'appalto in questione.

Si ricorda che la mancata presentazione del piano di assorbimento, anche a valle del soccorso istruttorio, verrà considerato alla stregua di mancata accettazione della clausola sociale, con conseguente inammissibilità dell'offerta in quanto, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC, l'offerta risulterebbe da considerare condizionata.

4. Durata

4.1 La durata del contratto è stabilita in 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di consegna definitiva delle strutture cimiteriali presso le quali espletare i servizi oggetto di concessione.

Resta inteso che si tratta della durata massima anche ai sensi dell'art. 168 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. *Soggetti ammessi a presentare offerta*

5.1 Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del Codice.

5.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

5.3 È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

5.4 È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

5.5 È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

5.6 I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, ove il contratto sia eseguito da imprese consorziate e non direttamente dal consorzio, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto potrà trovare applicazione l'articolo 353 del codice penale.

5.7 Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione, salvo il caso previsto dall'art. 48, comma 7, come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. a-bis), del D.L. n. 76/2020. In tal caso, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

5.8 Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- (i)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- (ii)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le

imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

(iii) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

5.9 Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

5.10 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

5.11 A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

5.12 Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.13 Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del D. Lgs. 50/2016, è consentita la partecipazione alla gara ancorché gli stessi non siano ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

5.14 Per il caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, dovranno in ogni caso essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

5.15 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

6. *Requisiti di ordine generale per l'ammissione alla selezione*

6.1 Gli operatori economici interessati, per poter essere ammessi alla selezione, dovranno dichiarare:

- (i) di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- (ii) di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, ove applicabile, per oggetto e attività coerenti con l'appalto;
- (iii) di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
- (iv) di essere iscritti o di aver presentato richiesta di iscrizione nella "White list" (elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) prima della presentazione dell'offerta. Si ricorda che l'iscrizione nella White List tenuta dalla prefettura competente per ciascun operatore (o l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione) è obbligatoria in funzione della modifica dell'elenco delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 4-bis, comma 1, lett. b), D.L. 8 aprile 2020, n. 23;

6.2 In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o consorzio stabile, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato.

7. *Requisiti di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnica in caso di concorrenti che intendano eseguire direttamente la progettazione e i lavori accessori*

7.1 Per poter accedere alla presente procedura, **gli operatori economici interessati che intendono eseguire direttamente l'attività di progettazione e di esecuzione dei lavori accessori** dovranno possedere anche i requisiti di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnica di seguito specificati.

7.2 A questo proposito, tenuto conto che l'art. 172, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che *“le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva”*, i requisiti anzidetti sono i seguenti:

- (i) attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate all'esecuzione dei lavori accessori;
- (ii) se l'operatore svolgerà anche attività di progettazione, dovrà possedere attestazione SOA, in corso di validità, riportante anche l'apposita dicitura relativa al possesso dei requisiti per l'esecuzione dell'attività di progettazione. Da detta attestazione deve risultare una qualificazione dell'operatore per categorie e classifiche adeguate all'esecuzione dei lavori;
- (iii) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento del valore della concessione e quindi pari ad Euro 317.980,35;
- (iv) svolgimento nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di servizi analoghi a quello oggetto della concessione per un importo medio non inferiore

al cinque per cento del valore complessivo della concessione e dunque pari ad Euro 158.990,17;

- (v) svolgimento nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di almeno un servizio analogo a quello della concessione per un importo medio pari ad almeno il due per cento del valore complessivo della concessione e dunque pari ad Euro 63.596,07.

8. *Requisiti di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnica in caso di concorrenti che NON intendano eseguire direttamente i lavori accessori*

8.1 Se il concorrente NON intende eseguire direttamente i lavori, dovrà possedere unicamente i requisiti indicati nei punti da (iii) a (v) di cui al punto 7.2 che precede.

9. *Requisiti per la progettazione dei lavori accessori ove il concorrente non abbia i relativi requisiti risultanti da attestazione SOA o non intenda eseguire direttamente i lavori accessori o non intenda eseguire direttamente l'attività di progettazione*

9.1 Il soggetto progettista, ove il concorrente non abbia i relativi requisiti risultanti da attestazione SOA o non intenda eseguire direttamente i lavori o l'attività di progettazione dei lavori accessori, dovrà possedere, oltre ai requisiti del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, i seguenti requisiti, stabiliti alla luce di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1/2019 aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019:

- (i) Polizza di Responsabilità Civile Professionale stipulata dall'incaricato dell'attività di Progettazione a favore della Stazione Appaltante, a garanzia degli oneri di Progettazione ai sensi dell'art 106 commi 2, 9 e 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. La polizza dovrà prevedere un massimale di importo non inferiore al 30% del valore dei lavori progettati al netto dell'I.V.A. e dovrà coprire tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell'incaricato della Progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.
- (ii) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali nell'ambito del progetto presentato, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
- (iii) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

9.2 Nel caso in cui l'operatore economico non dovesse eseguire direttamente l'attività di progettazione, il concorrente dovrà indicare, in sede di domanda di partecipazione, il professionista abilitato ad eseguire detta attività. Resta inteso che anche il progettista indicato dovrà possedere i requisiti previsti al punto 9.1.

10. *Avvalimento*

È ammesso l'istituto dell'avvalimento. In tal caso, per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la documentazione e le dichiarazioni previste dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. Si applicano i limiti all'utilizzo di tale istituto previsti da detta norma.

11. *Subappalto*

11.1 Ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016, è ammesso il subappalto.

11.2 Nel caso in cui gli operatori economici concorrenti intendano far ricorso al subappalto, dovranno indicare nel DGUE le prestazioni che intendono subappaltare.

12. *Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione*

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente essere registrati al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara.

13. *Garanzia provvisoria*

13.1 L'offerta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e tenuto conto che l'art. 2 del D.L. n. 76/2020 non pone deroghe nel caso di servizi di valore superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato dell'affidamento.

13.2 Si applicano le riduzioni del valore della garanzia provvisoria disciplinate dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. In tali casi, il concorrente è tenuto a dichiarare in sede di domanda di partecipazione il possesso dei titoli per beneficiare delle relative riduzioni, nonché a documentarne il possesso.

13.3 Unitamente alla garanzia provvisoria, qualunque sia la forma prescelta dall'operatore economico partecipante, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, contenente l'impegno a rilasciare a richiesta del concorrente, in caso di aggiudicazione, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e al

rilascio della cauzione di cui al successivo punto 16. Tale previsione non si applica, in virtù dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, alle micro, piccole e medie imprese o ai raggruppamenti e consorzi ordinari costituiti solo da micro, piccole e medie imprese.

13.4 Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

13.5 La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

13.6 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- (i) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- (ii) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato o aziende autorizzate;
- (iii) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

13.7 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

13.8 In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- (i) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- (ii) se del caso, essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, al solo consorzio;

- (iii) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- (iv) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

13.9 La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- (i) in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000;
- (ii) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- (iii) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale.

13.10 In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

13.11 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

13.12 In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- (i) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. n. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- (ii) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

13.13 Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

13.14 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

13.15 È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

13.16 Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14. Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016

Gli operatori economici interessati dovranno costituire, ai sensi dell'art. 183, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, una cauzione di importo pari al 2,5% del valore e quindi pari a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte. Tale ultima cauzione non è riducibile. Lo svincolo di tale cauzione avviene successivamente alla stipula del contratto di concessione.

15. Garanzia definitiva

15.1 L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del Codice, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo delle opere strumentali alla gestione del servizio, salve le maggiorazioni ivi previste. L'importo della garanzia definitiva può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, sussistendone i presupposti ivi previsti. In particolare, si ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 56/2017 all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, la riduzione al 50% della garanzia definitiva opera automaticamente per gli operatori economici che hanno le caratteristiche di micro, piccola e media impresa (a tal fine, si rimanda alla definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. aa), del D. Lgs. n. 50/2016).

15.2 La garanzia definitiva è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

15.3 La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'appaltatore avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

15.4 Si applica l'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

16. Cauzione a garanzia delle penali relative alla fase di gestione

L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 183, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, apposita cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio, per un importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio e che sarà dovuta dalla data di inizio dell'esercizio del servizio. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

17. Copertura assicurativa

L'operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso di idonee coperture assicurative, come previsto dagli atti della proposta di partenariato pubblico privato posta a base di gara.

18. Validità delle offerte

Gli operatori economici interessati sono vincolati a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, indicato al successivo punto 20. Nel caso in cui la procedura di gara dovesse avere durata maggiore, potrà essere richiesta ai concorrenti di confermare la vincolatività della loro offerta per un periodo di tempo ulteriore. In tal caso, anche la garanzia provvisoria dovrà essere corrispondentemente prorogata nella sua validità.

19. Sopralluogo

Il sopralluogo non è obbligatorio.

L'eventuale richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo PEC comune.bareggio@pec.regione.lombardia.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12,00 del giorno 01.12.2020.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da

un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

20. Termine e modalità di presentazione delle offerte

20.1 L'offerta, pena l'esclusione, dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno **11.12.2020** alle ore 12.00.

20.2 La procedura di gara è gestita utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica SINTEL di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all'indirizzo www.ariaspa.it

20.3 Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione SINTEL (nel seguito indicata come "piattaforma"). Per le indicazioni relative al funzionamento, all'accesso ed all'utilizzo della piattaforma si rinvia alla documentazione presente all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/domande-frequenti-per-le-imprese>. Si raccomanda un'attenta lettura dei manuali dedicati agli operatori economici, in particolare "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL" e "Manuale per la partecipazione alle gare" allo scopo di inviare l'offerta in modo completo e tempestivo, evitando i rischi connessi agli aspetti tecnico-procedurali; i manuali citati costituiscono parte integrante della documentazione che disciplina la presente procedura di gara. Ulteriori indicazioni operative derivano dalle risposte alle domande frequenti, consultabili all'indirizzo

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/domande-frequenti-per-le-imprese>. Si precisa che l'offerta viene inviata validamente **solo dopo il completamento di tutti gli step** che formano il percorso guidato "Invio dell'offerta ad una procedura", **pertanto si raccomanda di accedere tempestivamente al tale percorso verificando i contenuti e le modalità di inserimento della documentazione**, e di procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo, **evitando l'imminenza dello scadere del termine**.

20.4 Si raccomanda altresì, **per gli operatori interessati non registrati alla Piattaforma SINTEL**, di **provvedere con adeguato anticipo sia alla procedura di registrazione, sia a quella di qualificazione per l'Ente**, posto che i tempi di evasione delle richieste di registrazione non dipendono dalla stazione appaltante.

I concorrenti esonerano la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e a

inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendono impossibile ai partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscono di formulare l'offerta.

20.5 Ciascuna offerta dovrà essere composta dalle seguenti tre buste telematiche:

- Documentazione amministrativa (step 1);
- Offerta Tecnica (step 2);
- Offerta Economica (step 3).

21. *Contenuto della busta Documentazione amministrativa*

21.1 Gli operatori economici partecipanti alla procedura dovranno inserire, nella busta Documentazione Amministrativa la seguente documentazione:

- (i) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante, presentata secondo quanto indicato nel modello denominato MODULO 1, allegato al presente Disciplinare. L'utilizzo di tale modello non è vincolante per gli operatori economici. Nel caso di non utilizzo di detto modello, la domanda di partecipazione dovrà comunque contenere tutte le informazioni e dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, integrative del DGUE di seguito indicate:
- a) dichiarazione, a completamento del modello DGUE, in ordine all'assenza di ipotesi di grave errore professionale di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) dichiarazione, a completamento del modello DGUE, che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate nell'ambito della presente procedura di gara sono veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis del D. Lgs. n. 50/2016);
 - c) dichiarazione, a completamento del modello DGUE, di aver alcuna iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lett. f-ter del D. Lgs. n. 50/2016);
 - d) dichiarazione, a completamento del modello DGUE, di essere consapevole che conduce all'esclusione dalla gara la circostanza che la stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che l'operatore economico non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del comma 4 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa che l'esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 76/2020);

- e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
- f) di essere iscritti o di aver presentato richiesta di iscrizione, in ragione dell'attività svolta, nella "White list" (elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) prima della presentazione dell'offerta;
- g) in caso di raggruppamento temporaneo, le quote (in misura percentuale) di propria spettanza del capitale sociale, qualora a seguito dell'aggiudicazione della concessione, il raggruppamento intendesse costituire una società di progetto ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 50/2016;
- h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente Disciplinare e in tutti gli atti posti in gara;
- i) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
- j) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'affidamento e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- k) di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione messa a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Si precisa che la domanda di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituendi, dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, i concorrenti dovranno presentare copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza un operatore economico qualificato come mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso di consorzio ordinario già costituito, dovrà essere presentata copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

- (ii) Documento di Gara Unico Europeo relativo a tutti i soggetti partecipanti e componenti i diversi operatori plurisoggettivi, per la cui compilazione dovranno seguirsi le direttive impartite dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3;
- (iii) nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti costituendi, apposita dichiarazione che contenga l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo, il rispetto della disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti

di imprese costituende. A tale fine, può essere fatto riferimento al modello denominato MODULO 2, allegato al presente Disciplinare. Resta inteso che l'utilizzo di detto modello non è vincolante per gli operatori economici;

- (iv) in caso di consorzi ordinari costituendi, apposita dichiarazione che contenga l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il consorzio. Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese costituende. A tale fine, può essere fatto riferimento al modello denominato MODULO 2, allegato al presente Disciplinare. Resta inteso che l'utilizzo di detto modello non è vincolante per gli operatori economici.
- (v) eventuale procura, in copia autentica, nel caso in cui la presentazione dell'offerta avvenga da parte di procuratori;
- (vi) eventuale documentazione, conforme a quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa ad eventuale ricorso all'avvalimento da parte del concorrente;
- (vii) PassOE rilasciato dal sistema AVCpass;
- (viii) garanzia provvisoria e impegno al rilascio della garanzia definitiva di cui al punto 12;
- (ix) documentazione attestante il possesso delle certificazioni di qualità e/o altro previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria, comprese indicazioni circa lo status di micro, piccola e media impresa;

21.2 Nel caso in cui vi fosse una situazione di controllo di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico offerente dovrà inserire nella busta Documentazione Amministrativa, in aggiunta alle dichiarazioni e alla documentazione sopra indica, anche documentazione, da denominare "Situazione di Controllo", contenente la documentazione e informazioni utili a dimostrare che l'eventuale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

21.3 Si ricorda che le dichiarazioni rese attraverso file originali digitali o attraverso scansioni di documenti cartacei devono essere (questi ultimi oltre che muniti di dichiarazione di conformità all'originale) in formato .pdf, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e completate da almeno una copia del documento di identità del sottoscrittore. Si segnala che la Piattaforma SINTEL accetta sia firme PAdES, sia firme CADES. Non saranno accettate, e quindi considerate come non apposte, firme apposte con altre modalità. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va inserita, come sopra ricordato, la relativa procura.

In caso di R.T.I. o consorzio NON ancora costituiti tutti i documenti facenti parte della documentazione amministrativa dovranno essere firmati, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici facenti parte dell'R.T.I. o del Consorzio costituendo, ciascuno per quanto di competenza.

21.4 **A pena di esclusione, la documentazione amministrativa non deve contenere alcun elemento che direttamente od indirettamente riveli contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica.**

22. *Contenuto della busta Offerta Tecnica*

22.1 Nella busta Offerta Tecnica relativa al lotto o ai lotti per cui si decide di concorrere dovranno essere inseriti i documenti relativi all'offerta tecnica. L'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonea procura. In caso di partecipazione di RTI non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del RTI.

22.2 L'offerta tecnica dovrà contenere una relazione, che deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione secondo i criteri di cui al successivo punto 25.3 del presente disciplinare. Si invitano i concorrenti a strutturare le proprie offerte tecniche seguendo l'ordine dei criteri di valutazione indicati al successivo punto 25.3, in modo da consentire una migliore comprensione e valutazione delle offerte stesse.

Nello specifico, la relazione dovrà contenere:

- (i) il **piano gestionale**, che dovrà illustrare compiutamente le modalità di espletamento del servizio di gestione proposto con riferimento alle priorità, ai bisogni e agli obiettivi con riferimento al contesto sociale in cui insistono i servizi concessi. Nella stesura del piano l'operatore non potrà stravolgere, ma migliorare quanto indicato nelle caratteristiche del servizio ed emergente dalla proposta di partenariato pubblico privato posta a base di gara;
- (ii) il **piano di esecuzione dei lavori accessori**, che dovrà illustrare le migliorie rispetto alle previsioni poste a base di gara circa la realizzazione e la relativa tempistica dei lavori accessori;
- (iii) **migliorie al contenuto del contratto di concessione** e alla **matrice dei rischi** posta a base di gara, per ciò che concerne l'allocazione dei rischi della concessione.

Il piano gestionale dovrà essere contenuto in massimo [15] fogli (ovvero in [30] facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 12 punti e margini superiore, inferiore, destro e sinistro non inferiori a 2,5 punti; per le tabelle il carattere può essere non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come [2] facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici e i fogli intercalari di separazione.

Il piano di esecuzione dei lavori accessori dovrà essere contenuto in massimo [6] fogli (ovvero in [12] facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 12 punti e margini superiore, inferiore, destro e sinistro non inferiori a 2,5 punti; per le tabelle il carattere può essere non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici e i fogli intercalari di separazione.

Le migliorie al contenuto della convenzione e alla matrice dei rischi dovranno essere contenute in massimo [6] fogli (ovvero in [12] facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 12 punti e margini superiore, inferiore, destro e sinistro non inferiori a 2,5 punti; per le tabelle il carattere può essere non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici e i fogli intercalari di separazione.

22.3 Nella busta in questione dovrà essere inserito anche il piano riassorbimento, in attuazione della clausola sociale. Tale piano **non sarà oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione.**

22.4 Qualora nella documentazione predetta vi fossero indicazioni atte a consentire, seppur indirettamente, l'individuazione di elementi di carattere economico, che devono essere oggetto solo ed esclusivamente della documentazione di cui all'Offerta Economica, il concorrente sarà immediatamente escluso dalla gara. In particolare, l'eventuale computo metrico connesso a migliorie proposte non dovrà contenere alcun valore economico, pena appunto l'esclusione.

22.5 **Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d'impresa costituenti, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa.**

22.6 A norma dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 nel comporre la propria offerta tecnica i concorrenti dovranno includere nell'Offerta Tecnica apposita dichiarazione contenente:

- (i) le parti specifiche dell'offerta che sono espressione di segreti tecnici e commerciali e, per questo, da considerare sottratte all'accesso agli atti;
- (ii) le ragioni da cui emerga che le parti dell'offerta tecnica individuate a norma del punto 22.6(i) che precede, sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali.

22.7 Si richiama l'attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto 22.6, in quanto ove non fosse presentata ovvero, pur qualora presentata, si riferisse all'intera offerta tecnica senza adeguata e compiuta motivazione, l'offerta tecnica potrà essere oggetto di integrale ostensione a norma dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, **senza che la Stazione Appaltante debba inoltrare alcun ulteriore avviso o comunicazione.**

23. *Contenuto della busta Offerta Economica*

23.1 Nella busta telematica relativa all'Offerta Economica deve essere inserita l'offerta economica per il lotto o per i lotti per cui si concorre. A tal fine, all'interno della Piattaforma SINTEL dovranno essere inseriti, nell'apposita schermata generata dal sistema, i seguenti dati:

- (i) campo "Offerta economica": Dovrà essere riportato il ribasso percentuale offerto sul Valore contributo in conto gestione posto a base di gara.
- (ii) campo "di cui costi del personale": il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
- (iii) campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" il valore dei costi afferenti l'attività di impresa ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
- (iv) campo "oneri della sicurezza da interferenze", l'importo indicato al punto 3.1 che precede.

23.2 Nella busta Offerta Economica **dovranno altresì essere inseriti, a pena di esclusione**, anche i seguenti documenti:

- (i) il Piano Economico Finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'art. 183, comma. 9, del D. Lgs. n. 50/2016;
- (ii) dichiarazione circa l'importo delle spese di predisposizione dell'offerta, da mantenere nel limite massimo del 2,5% dell'importo dell'investimento iniziale;
- (iii) cauzione di cui al punto 16 che precede;

(iv) eventuale computo metrico del progetto definitivo ed elenco prezzi connessi a migliorie sui lavori accessori.

23.3 Al termine di tutti gli inserimenti, al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma SINTEL genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. **L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. Anche l’offerta economica dovrà essere strutturata in file in formato pdf e la relativa sottoscrizione digitale dovrà avvenire con firme PAdES o firme CADES, in quanto formati accettati dalla piattaforma SINTEL. Non saranno accettate, e quindi considerate come non apposte, firme digitali effettuate con altre modalità.**

È necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in SINTEL del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nel “Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per Operatori Economici”, scaricabile gratuitamente all’indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/DettaglioRedazionale/acquisti-per-la-pa/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-manuali-imprese>.

Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d’impresa costituenti, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d’impresa.

24. Commissione di aggiudicazione

24.1 Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate da una Commissione costituita ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 smi. da un numero pari a 3 componenti e nominata dalla Stazione appaltante tra soggetti dotati di competenza nella materia oggetto della presente procedura, secondo regole di trasparenza e competenza. I Commissari saranno individuati successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte e tra soggetti esperti. Il Presidente della Commissione sarà sorteggiato tra i Commissari individuati, a norma dell’art. 77, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

24.2 I nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice, nonché i curricula dei Commissari, verranno resi pubblici attraverso pubblicazione sul sito web della Stazione Appaltante.

24.3 L’atto di nomina della Commissione giudicatrice da parte della Stazione Appaltante verrà assunto, previa acquisizione da parte dei commissari e del presidente della dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione.

25. Criteri di valutazione delle offerte

25.1 L’aggiudicazione sarà effettuata mediante l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per l’assegnazione dei punteggi si applicherà la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) è il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta oggetto di valutazione;

n è il numero totale dei punteggi, di cui al successivo punto 22.3, attribuiti a ciascuna offerta;

Wi è il punteggio indicato alla tabella di cui al punto 22.3 con riguardo a ciascuna voce di valutazione dell'offerta, da moltiplicare per il coefficiente di valutazione V(a)i;

V(a)i è il coefficiente di valutazione determinato secondo quanto previsto al punto 22.4 che segue.

25.2 Risulterà aggiudicatario di ciascun Lotto il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo C(a), fatta salva la verifica di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

25.3 L'attribuzione ad ogni singola offerta dei punteggi previsti avverrà secondo i criteri di cui alla tabella che segue:

N.	CRITERIO	SUB-CRITERIO	PUNTI MAX PER SUB-CRITERIO	PUNTI MAX PER CRITERIO
1T	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	Progetto gestionale da cui emergano le procedure di gestione dei rapporti nei confronti del Comune e dell'utenza.	10	20
		Tempi di realizzazione degli interventi di ampliamento (cronoprogramma) e modalità di cantierizzazione delle opere per ridurre il disagio per l'utenza e garantirne la sicurezza	5	
		Sistema di monitoraggio dei servizi finalizzato alla verifica degli obblighi convenzionali.	5	
2T	QUALITA' DEL PROGETTO GESTIONALE E MANUTENTIVO – MODELLO PROPOSTO	Relazione descrittiva del modello gestionale e manutentivo proposto dal concorrente. Con particolare riferimento a: 1. Gestione della sicurezza 2. Gestione ambientale 3. Sistemi di controllo /reporting	20	20
3T	PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI ACCESSORI E RELATIVE MIGLIORIE	Rispondenza, esaustività e completezza del dettaglio degli interventi proposti con allegati gli opportuni elaborati di	10	

		<i>approfondimento con specifico riferimento ai lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria</i>		25
		Qualità dei materiali proposti	10	
		Impatto ed armonizzazione degli interventi proposti con le strutture e l'impiantistica esistente	5	
4T	MIGLIORIE AL CONTENUTO DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE E ALLA MATRICE DEI RISCHI	Relazione descrittiva con riferimento alle migliorie apportate allo schema di contratto e alla matrice dei rischi	15	15
1E	COMPONENTE ECONOMICA	Ribasso percentuale sul contributo in conto gestione a carico dell'Amministrazione Comunale	20	20
	TOTALE			100 punti

25.4 I coefficienti V(a)i relativamente ai criteri di valutazione di carattere qualitativo saranno determinati, per ciascun criterio o sub-criterio, con il seguente metodo:

- (i) ogni commissario attribuirà un coefficiente variabile tra zero ed uno;
- (ii) una volta attribuiti i singoli coefficienti, la commissione stabilirà la media, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
- (iii) ottenute le medie la commissione moltiplicherà le stesse per i sub-punteggi della tabella che precede, con riferimento ad ogni criterio ottenendo il relativo punteggio. Anche in tal caso, eventuali arrotondamenti saranno effettuati alla seconda cifra decimale.

A tale proposito, i Commissari, nella propria valutazione discrezionale, utilizzeranno il seguente metodo di valutazione, tenendo conto delle risultanze dell'analisi dei singoli atti dell'offerta se rispondenti o meno alle finalità ed ai parametri sopra indicati:

- 0 gravemente insufficiente;
- 0,1 insufficiente;
- 0,2 molto scarso;
- 0,3 scarso;
- 0,4 mediocre;
- 0,5 sufficiente;
- 0,6 discreto;
- 0,7 buono;
- 0,8 molto buono;

0,9 ottimo;
1,0 eccellente.

Per ragioni di chiarezza, ed essendo questa una facoltà dell'Amministrazione, non verrà effettuata alcuna riparametrazione.

Rispetto all'elemento prezzo, il coefficiente verrà determinato applicando la formula matematica di seguito riportata

R_i/R_m dove:

R_i = ribasso percentuale offerto del concorrente i-esimo;

R_m = miglior ribasso percentuale offerto.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà quindi utilizzata la seguente formula:

$P_i = W_i \times (R_i/R_m)$

Dove:

P_i = punteggio assegnato al concorrente i-esimo;

W_i = punteggio previsto al punto 6 della tabella di cui al punto 22.3.

Al riguardo, si opererà l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

25.5 Si precisa che, in considerazione della delicatezza dell'appalto, le offerte formulate che non raggiungeranno un punteggio di almeno 50 punti ad esito della valutazione delle offerte tecniche saranno escluse dalla gara e non si procederà quindi alla valutazione delle offerte economiche.

26. Procedura di aggiudicazione e proposta di aggiudicazione.

26.1 Il RUP procederà, in seduta pubblica che si terrà in data 14.12.2020 alle ore 10.30 la sala Giunta del Comune di Bareggio in piazza Cavour s.n.c., all'apertura delle offerte tempestivamente pervenute, all'esame della documentazione contenuta nella "Busta Amministrativa" e all'ammissione concorrenti.

26.2 È fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o ad un giorno successivo. Di ciò, sarà, se del caso, data comunicazione a tutti gli operatori economici che avranno presentato offerta.

26.3 Concluso l'esame della documentazione contenuta nelle "Busta A - Amministrativa" e ammessi i concorrenti, la Commissione, alla presenza del RUP, procederà sempre in seduta pubblica della cui data e ora si sarà data notizia con preavviso non inferiore a 24 ore a tutti i concorrenti, all'apertura della "Busta B - Tecnica" di ogni offerente ammesso e ad accertare la conformità alla *lex specialis* di gara della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica presentata, restando esclusa ogni valutazione sul contenuto e ogni facoltà dei presenti alla seduta di prendere visione del contenuto della suddetta documentazione.

26.4 Successivamente, le "Buste Tecniche" saranno messe a disposizione della Commissione di gara ai fini della valutazione, in seduta riservata, delle offerte tecniche presentate.

26.5 In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà nel merito le offerte tecniche presentate dai soggetti ammessi e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al presente Disciplinare di gara.

26.6 Successivamente, in seduta pubblica di cui sarà data notizia con preavviso non inferiore a 24 ore a tutti i concorrenti, la Commissione, alla presenza del RUP, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e disporrà l'esclusione di quelle offerte che non avranno raggiunto la soglia minima prevista al punto 25.5. Dopodiché, la Commissione, alla presenza del RUP, procederà all'apertura della "Busta C Economica" e, data lettura delle offerte economiche, verrà predisposta la graduatoria complessiva.

26.7 Nel caso in cui l'offerta migliore relativa a ciascun Lotto non presentasse profili di sospetta anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione individuerà l'offerta migliore, nella suddetta seduta pubblica, e rimetterà gli atti al RUP per la proposta di aggiudicazione. Nel caso in cui invece l'offerta migliore dovesse essere sottoposta al procedimento di verifica di anomalia, la seduta di gara verrà chiusa e gli atti di gara saranno rimessi al RUP per lo svolgimento della verifica di anomalia sarà effettuato con il supporto della Commissione giudicatrice. Conclusa tale verifica, in ulteriore e successiva seduta pubblica, sarà confermata la migliore offerta risultante dalla graduatoria e il RUP disporrà la proposta di aggiudicazione ovvero sarà disposta l'esclusione dell'offerta migliore ove quest'ultima, all'esito del suddetto procedimento di verifica, non risultasse congrua. In quest'ultima ipotesi, si procederà con riferimento all'offerta giunta seconda in graduatoria secondo quanto sopra indicato. La soglia di anomalia verrà calcolata qualora giungano almeno tre offerte valide.

26.8 In ogni caso, prima di procedere all'assunzione della proposta di aggiudicazione, il RUP effettuerà la valutazione dei contenuti del piano di assorbimento, ai fini della sua applicazione in fase esecutiva.

26.9 In ragione della pandemia da Covid-19, tutte le sedute sopra indicate, siano esse pubbliche o riservate, potranno essere svolte anche con modalità telematiche che saranno comunicate tramite la piattaforma SINTEL dal RUP, ove ciò sia necessario o opportuno al fine di garantire la salute delle persone interessate alla procedura e la sicurezza del suo svolgimento.

27. *Aggiudicazione ed esercizio del diritto di prelazione*

27.1 Conseguentemente a quanto descritto al punto precedente, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione.

27.2 L'organo competente del Comune verificato quanto di competenza, procederà all'aggiudicazione della procedura di gara.

27.3 Il proponente, a norma dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, ha diritto di prelazione a divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

27.4 Di conseguenza, unitamente alla comunicazione di aggiudicazione, il proponente sarà invitato ad esercitare il diritto di prelazione entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della citata comunicazione. Nel caso di esercizio del diritto di prelazione, il contratto verrà aggiudicato in favore del proponente ed alle condizioni dell'aggiudicatario. In tal caso, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del proponente, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti del 2,5% dell'investimento. Viceversa, nel

caso di mancato e/o mancato tempestivo esercizio dell'anzidetto diritto di prelazione, il proponente ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti del 2,5% dell'investimento.

28. Società di progetto

28.1 È consentito all'aggiudicatario della presente procedura di costituire apposita società di progetto ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 50/2016.

28.2 La società di progetto dovrà avere forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

28.3 Il capitale minimo della società di progetto è pari ad Euro 50.000,00 nel caso in cui il soggetto abbia forma di SPA, nel caso abbia forma di SRL potrà essere pari ad un minimo di € 10.000,00 come previsto dall'art. 2463 del Codice Civile.

28.4 Nel caso di raggruppamenti temporanei, nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la quota di capitale sociale detenuta da ciascun componente del raggruppamento che diverrà socio della società di progetto.

28.5 Si applicano gli artt. 184 e 185 del D. Lgs. n. 50/2016.

29. Soccorso istruttorio

29.1 Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione o del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa alla regolarizzazione. Potrà essere oggetto di regolarizzazione anche la mancata presentazione del piano di assorbimento previsto dal punto 3.5 che precede.

29.2 In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

29.3 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

29.4 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

30. Chiarimenti

30.1 Potranno essere presentate richieste di chiarimenti entro le ore 12.00 del giorno 2.12.2020 unicamente tramite piattaforma SINTEL.

30.2 Le risposte ai quesiti saranno pubblicate, in forma anonima, solo ed esclusivamente sul sito della stazione appaltante, entro il termine ultimo di sei giorni prima dalla data di presentazione delle offerte, ovvero entro il 05.12.2020, in conformità a quanto stabilito dall'art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

31. Documentazione di gara

La documentazione di gara è disponibile sul profilo del Comune di Bareggio e sulla Piattaforma SINTEL.

32. Controversie

Qualsiasi controversia relativa alla presente procedura di gara è devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, ex art. 119 e 120 cod. proc. amm..

33. Ulteriori disposizioni

33.1 Tutti i documenti presentati, a pena di esclusione, dovranno essere predisposti in conformità al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. La sottoscrizione dei documenti dovrà avvenire da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o dal soggetto dichiarante qualora diverso dal legale rappresentante o dall'amministratore munito di potere di rappresentanza.

33.2 La verifica delle dichiarazioni rese verrà effettuata tramite AVCpass.

33.3 La presente procedura non è soggetta all'obbligo di contribuzione in favore di ANAC, in quanto sospeso sino al 31 dicembre 2020.

33.4 La Stazione Appaltante può richiedere, fatto salvo il principio della par condicio, chiarimenti ed integrazioni alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati con dichiarazioni sostitutive. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, si procederà, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, alla revoca degli atti eventualmente già adottati.

33.5 Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.

33.6 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia motivatamente ritenuta congrua e conveniente.

33.7 A norma dell'art. 8 del D.L. n. 76/2020, potrà essere disposto l'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti del soggetto aggiudicatario.

33.8 Il contratto potrà non essere aggiudicato all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa:

- (i)** nel caso in cui l'offerta non soddisfi gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
- (ii)** nel caso in cui l'offerta presenti profili che non consentano di ritenere trasferito il rischio operativo;
- (iii)** nel caso in cui il Piano Economico Finanziario presentato dall'aggiudicatario non risulti fattibile e presenti aspetti non coerenti con l'offerta.

33.9 Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune potrà decidere di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

33.10 L'aggiudicatario sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010.

33.11 La stipula del contratto, oltre a quanto sopra previsto al punto 27, avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

33.12 Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, nei casi di cui al comma 1 di tale norma, il Comune si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario.

33.13 Eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara nonché eventuali informazioni complementari inerenti la gara, oltre che sui siti indicati nel presente Disciplinare, saranno oggetto di pubblicazione con le medesime formalità con cui è stato pubblicato il bando di gara.

33.14 Il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Elettra Bresadola, contattabile ai recapiti indicati al punto 2 che precede.

Allegati:

1. MODULO 1: modello domanda di partecipazione;
2. MODULO 2: modello dichiarazione in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituenti;
3. Dati relativi al personale del gestore uscente.

* * *

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Comune di Bareggio tratterà i dati personali conferiti in occasione della partecipazione alla presente procedura ai sensi del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell'istanza di partecipazione, valutazione dell'offerta ed in ogni caso, avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell'istanza.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato, anche qualora non si proceda all'aggiudicazione del contratto e, successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste

ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il titolare del trattamento è il Comune di Bareggio, il Responsabile del trattamento è il Sindaco dott.ssa Linda Colombo.

Bareggio, 03.11.2020